

glio per il settore elettrico o, in subordine, di essere autorizzata alla riscossione coattiva a mezzo ruolo, ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999;

Viste le note del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 93530 del 2 dicembre 2016 e n. 75825 del 24 aprile 2017;

Vista la nota n. 845 dell'11 gennaio 2018 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;

Ritenuto di poter procedere ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, nella considerazione che, benché la norma sia riferita alle società per azioni a partecipazione pubblica, la *ratio* della stessa è da ritenersi volta a potervi ricomprendere anche gli enti pubblici economici, in mancanza di una loro esplicita esclusione e in ossequio ai principi di ragionevolezza e di parità di trattamento, nonché di semplificazione;

Considerato che la Cassa per i servizi energetici e ambientali è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, in quanto relativi all'attività di erogazione di contributi agli operatori dei settori interessati secondo le regole emanate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nonché in considerazione delle finalità richiamate nel citato art. 1, comma 670, della legge n. 208 del 2015;

Considerato, infine, che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, relativi alle componenti tariffarie e agli oneri di sistema, nei confronti degli operatori dei settori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2018

*Il Ministro:* PADOAN

18A02914

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 9 marzo 2018.

**Determinazione delle tariffe degli importi dei diritti speciali di prelievo relativi all'applicazione della convenzione di Washington.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Vista la legge 7 febbraio 1992 n. 150, concernente la «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 8-*quinquies* della citata legge, il quale dispone che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono determinate le misure dei diritti speciali di prelievo e le modalità di versamento all'erario;

Visto il proprio decreto, in data 28 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 197 del 23 agosto 1993, che ha determinato gli importi dei diritti speciali di prelievo dovuti per gli adempimenti amministrativi specificati al citato art. 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Visto l'art. 145, comma 41, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria 2001), che ha disposto l'aumento dei diritti speciali di prelievo, dovuti ai sensi del suddetto art. 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nella misura del 50%;

Considerato che, ai sensi del comma 2 del più volte richiamato art. 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, la misura dei diritti speciali di prelievo deve essere determinata in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti dall'applicazione delle relative norme in materia, nonché la copertura



della spesa annua relativa al contributo annuale versato al Segretariato CITES, in adempimento della convenzione di Washington;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, ed in particolare l'art. 75 che dispone che la misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), di cui all'art. 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sia rivalutata con cadenza triennale;

Visto il decreto 23 marzo 1994, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'università e della ricerca tecnologica, concernente l'istituzione del registro delle istituzioni scientifiche di cui all'art. VII, paragrafo 6, della Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES);

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006, in materia di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e loro modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Ritenuto necessario provvedere alla rideterminazione degli importi dei citati diritti speciali di prelievo, al fine di assicurare la integrale copertura delle spese sostenute dagli organi competenti per l'attuazione in Italia della convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari di attuazione e per la copertura della spesa annua relativa al contributo versato al segretariato CITES;

Decreta:

#### Art. 1.

1. I diritti speciali dovuti ai sensi dell'art. 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 13 marzo 1993, n. 59, sono rideterminati nella misura seguente:

a) richiesta della licenza di importazione, della licenza di esportazione e del certificato di riesportazione previsti dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 338/97 e successive modificazioni e dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983.	€ 27,00
b) richiesta di certificato CITES previsti dagli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 338/97 e successive modificazioni e dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983.	€ 15,49

c) presentazione delle denunce di detenzione di esemplari di specie selvatica previste dagli articoli 5, comma 1, e 5- <i>bis</i> , comma 4, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modificazioni.	€ 20,00
d) presentazione della domanda di iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche prevista dall'art. 5- <i>bis</i> , comma 8, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modificazioni.	€ 70,00
e) richiesta di autorizzazione alla detenzione di esemplari vivi prevista dall'art. 6, comma 3, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modificazioni.	€ 77,47
f) richiesta di dichiarazione di idoneità per giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti prevista dall'art. 6, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modificazioni.	€ 200,00
g) richiesta del certificato di conformità per nascite o riproduzioni in cattività previsto dall'art. 8- <i>bis</i> della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modificazioni.	€ 11,62
h) richiesta marcatura di singole pelli previsto dall'art. 8- <i>ter</i> della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modificazioni.	€ 1,00
i) richiesta marcatura di singoli esemplari ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modificazioni.	€ 7,75


#### Art. 2.

1. Il versamento dei diritti speciali di prelievo, nella misura definita dal precedente art. 1, è dovuto da tutti i soggetti tenuti ad effettuare le operazioni elencate all'art. 8-*quinquies*, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

2. Il versamento di cui al comma 1 dovrà essere impunito al capo 32° d'entrata - capitolo n. 2592, art. 5, mediante versamento sul conto corrente postale dedicato di Tesoreria n. 10178010; nella causale di versamento occorre indicare i riferimenti normativi di cui all'art. 1 del presente decreto.

#### Art. 3.

1. Il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 197 del 23 agosto 1993, è abrogato.



Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2018

*Il Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio  
e del mare*  
GALETTI

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
PADOAN

*Il Ministro delle politiche  
agricole alimentari e forestali*  
MARTINA

18A02870

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 febbraio 2018.

**Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici» e successive modificazioni, in particolare l'art. 35;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni, in particolare, l'art. 7, comma 1, lettera c), che demanda alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali», in particolare, il comma 1, lettera d), a tenore del quale: «adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti»;

Visto il decreto dirigenziale 6 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63, del 16 marzo 2017, ultimo in materia, concernente la revisione generale delle

patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012;

Considerato che ai sensi del suindicato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, l'«utilizzo, custodia e conservazione» dei gas tossici sono subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta Autorità competente sanitaria;

Considerato che gli addetti all'impiego di gas tossici devono essere persone di accertata idoneità fisica e morale e di riconosciuta professionalità attestata dalla patente di abilitazione di cui al Capo VII, del summenzionato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, rubricato «Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici», il cui rilascio comporta il superamento di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal medesimo regio decreto;

Tenuto conto che la patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici è soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del richiamato, art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e può essere revocata quando vengono meno i presupposti del suo rilascio ai sensi dell'art. 36, del medesimo regio decreto e decade se non è rinnovata in tempo utile;

Ritenuto necessario dover procedere alla revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2018

*Il direttore generale: D'AMARIO*

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2018  
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 543

18A02846

